

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3775 del 18/07/2017
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Crash Autodemolizioni S.r.l. avente sede legale in Comune di Forlì - via Don E. Servadei n.1/A. Autorizzazione unica alla gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 sito in Comune di Forlì - via Don E. Servadei s.n..
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3913 del 18/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** avente sede legale in Comune di Forlì - via Don E. Servadei n.1/A. Autorizzazione unica alla gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 sito in Comune di **Forlì - via Don E. Servadei s.n..**

## **IL DIRIGENTE DI ARPAE STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Dato atto** che con documentazione acquisita al PGFC n. 11821 del 05.08.2016 ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., la ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.**, con sede legale in Comune di Forlì - via Don E. Servadei n.1/A, ha presentato domanda per avviare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03 sito in Comune di Forlì - via Don E. Servadei s.n.;

**Dato atto** che con la domanda sopra riportata, e sue successive modifiche e integrazioni, la ditta ha chiesto che nel suddetto procedimento di VIA fosse ricompreso il rilascio, tra l'altro, dell'autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nulla-osta acustico ai sensi della L. 447/95;

**Precisato** che la realizzazione dell'impianto è **subordinata** agli **adempimenti in materia urbanistico-edilizia**;

**Richiamato** l'iter procedimentale effettuato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di VIA, come riportato nelle premesse del Rapporto sull'impatto ambientale, allegato alla delibera conclusiva di VIA;

**Vista** in particolare la nota PGFC n. 579 del 16.01.2017, con cui l'Unità Valutazione Impatto Ambientale di Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha chiesto alla ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** di presentare documentazione integrativa nell'ambito del procedimento di VIA;

**Dato atto** che con nota acquisita al PGFC n. 5711 del 14.04.2017 la ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

**Dato atto** che con nota acquisita al PGFC n. 9089 del 14.06.2017, il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso alla SAC la relazione tecnica istruttoria sulle matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera;

**Evidenziato** che nel corso della seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 14.06.2017, finalizzata all'analisi della documentazione complessivamente presentata dalla ditta al fine della valutazione di impatto ambientale del progetto e all'acquisizione dei pareri degli Enti per quanto di competenza, il proponente ha comunicato che, per motivi legati a disposizioni della Società Autostrade S.p.A., il progetto deve subire una modifica in termini di ampiezza del piazzale prospiciente

l'autostrada, con un arretramento della parte asfaltata di 5 m rispetto al progetto originario, e che tali modifiche e motivazioni sono state illustrate nella documentazione presentata in Conferenza e acquisita al prot. PGFC/2017/9091 del 15.06.2017;

**Vista** la documentazione trasmessa volontariamente dalla ditta in data 14.06.2017, acquisita al PGFC n. 9098 del 15.06.2017 a seguito delle risultanze della suddetta Conferenza del 14.06.2017, con la quale la ditta ha comunicato che la superficie dell'impianto utile ai fini del calcolo della garanzia finanziaria è pari a 8.050 m<sup>2</sup>;

**Ritenuto** inoltre necessario, a seguito della riduzione dell'ampiezza del piazzale, acquisire gli elaborati aggiornati relativamente alla gestione rifiuti e allo schema fognario, successivamente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

**Richiamati** i pareri costituenti l'allegato D del Rapporto sull'impatto ambientale, con cui il Comune di Forlì ha espresso parere favorevole per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento al parere conclusivo acquisito al PGFC n. 9234/17 di seguito sintetizzato:

- favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole rilasciato da HERA S.p.A. Direzione acqua, acquisito al PGFC/2017/9073 del 14.06.2017 e riportate nell'allegato C al presente atto;
- dichiarazione di compatibilità urbanistica degli interventi e delle attività conseguenti oggetto della procedura di VIA richiamata all'oggetto;
- favorevole in merito all'impatto acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni impartite da Arpae con nota PGFC n. 9077 del 14.06.2017, e modificate in accordo fra Comune e Arpae Servizio Territoriale con mail PGFC n. 9249 del 19.06.2017, così come riportate nel rapporto ambientale allegato alla VIA e nell'allegato D al presente atto;

**Vista** la documentazione acquisita al prot. PGFC/2016/9894 del 29/06/2017, trasmessa dalla ditta a titolo di controdeduzioni allo schema di rapporto ambientale inviato alla stessa con nota PGFC/2017/9250 del 19/06/2017, nella quale tra l'altro la ditta precisa i quantitativi di rifiuti relativi allo stoccaggio istantaneo e precisa altresì che la riduzione della superficie totale non comporta alcun tipo di modifica al progetto presentato, il quale pertanto per tutti gli altri aspetti resterà invariato (invarianza idraulica, dimensionamento della vasca di laminazione e sistemi di trattamento delle vasche di prima pioggia);

**Dato atto** che nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi ai sensi della L.R. 9/99 tenutasi in data 03.07.2017 è stato sottoscritto dai rappresentanti degli Enti convocati il Rapporto sull'Impatto Ambientale relativo all'impianto in oggetto, le cui valutazioni in merito al progetto, all'impatto ambientale e al quadro di riferimento programmatico si intendono integralmente richiamate quale premessa al presente atto;

**Visti** gli **elaborati progettuali** elencati nelle premesse del rapporto sull'Impatto Ambientale, e in particolare richiamati quelli di seguito elencati, che dovranno essere aggiornati secondo le indicazioni contenute nella prescrizione n. 7 del dispositivo e nella prescrizione n. 1 dell'allegato A del presente atto:

Documentazione acquisita al PGFC n. 5711 del 14/04/2017, a firma del legale rappresentate della ditta e dell'Ing. M. Evangelisti:

- Allegato 1.2 rev. 1/a – Progetto definitivo layout di lavorazione ai sensi del D.M. 1/7/2014, scala 1:250, datato febbraio 2017;
- Allegato 1.2 rev. 1/b - Progetto definitivo layout di lavorazione ai sensi del D.Lgs 209/2003, scala 1:250, datato febbraio 2017;
- Allegato 3 rev. 1 – Progetto definitivo - manuale di gestione, a firma del legale rappresentate della ditta e dell'Ing. M. Evangelisti
- Tavola Unica Hera Fognatura – Impianto di fognatura nera e depurazione acque";

contenuto nell'Allegato 6c "Scarico in fognatura", scala 1:250, datato febbraio 2017;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera depositate in data 04.07.2017 agli atti dell'Unità Impianti;

**Acquisito** in data 20.06.2017, PGFC n. 9262/17, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

**Acquisito** tramite la banca dati nazionale antimafia in data 05.07.2017 il nulla-osta antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.**;

**Verificata**, sulla base dell'istruttoria effettuata e delle valutazioni riportate nel rapporto ambientale, la corrispondenza del progetto presentato a quanto prescritto dall'allegato I del D.Lgs. 209/03;

**Vista** la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

**Vista** la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

**Dato atto** che tutte le operazioni e le tipologie di rifiuti che la ditta intende gestire e ritirare presso l'impianto sono comunque attinenti l'attività di autodemolizione;

**Considerato** che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

**Dato atto**, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto sarà pari a 5.000 tonnellate/anno e che con la documentazione acquisita al PGFC n. 9098 del 15.06.2017, la ditta ha precisato che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria, è pari a 8.050 m<sup>2</sup>;

**Considerato** che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$\S 5.000 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 8.050 \text{ m}^2 \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 291.500,00;$$

**Visti:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e s.m.i.;
- la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.**, avente sede legale in Comune di Forlì – Via Don E. Servadei n. 1/a, alla gestione del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03 sito in Comune di Forlì – Via Don E. Servadei sn, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente dispositivo e negli Allegati A, B, C e D al presente atto;
2. **di dare atto** che la presente determina **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - nulla-osta acustico ai sensi della L. 447/95;
3. **di approvare** l'**Allegato A**, l'**Allegato B**, l'**Allegato C** e l'**Allegato D** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
4. **di approvare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **il progetto** presentato dalla ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.**, come da elaborati progettuali acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA ed elencati nelle premesse del rapporto ambientale, come aggiornati/rettificati conformemente alle prescrizioni n. 7 di seguito riportata e alla prescrizione n. 1 dell'allegato A del presente atto, **demandandone la realizzazione nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia;**
5. **di precisare** che la realizzazione dell'impianto è **subordinata** agli **adempimenti in materia urbanistico-edilizia;**
6. **di stabilire** che, fermo restando che il progetto subirà una variazione in riduzione rispetto all'area esterna, e considerato che tale variazione è emersa in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 14.06.2017, la ditta dovrà inviare gli elaborati relativi alla gestione rifiuti e allo schema fognario, acquisiti al PGFC n. 5711 del 14.04.2017, aggiornati conseguentemente alla riduzione, **entro 180 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di VIA;**
7. **di precisare** che, la tavola Alleg.1.2 rev.1/b "Layout di lavorazione" relativa alla gestione rifiuti, acquisita al PGFC n. 5711 del 14.04.2017, dovrà essere altresì aggiornata/rettificata anche secondo quanto richiesto dalla prescrizione 1.a dell'allegato A del presente atto;
8. **di precisare** che, qualora gli impianti di depurazione, escluso le reti fognarie, subiscano modifiche a seguito della riduzione dell'area, tali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate mediante presentazione di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
9. **di stabilire** che venga trasmessa per conoscenza anche alla scrivente Agenzia copia della **comunicazione di inizio e di fine lavori** prevista dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla L.R. 31/2002;
10. **di stabilire** che, unitamente alla copia della suddetta comunicazione di fine lavori, qualora

nell'ambito del procedimento edilizio vengano apportate modifiche al progetto, dovrà essere trasmessa alla scrivente Agenzia la planimetria dell'impianto "Allegato 1.2 rev. 1/b "Progetto definitivo – layout di lavorazione" aggiornata, fatto salvo l'espletamento di eventuali procedure previste dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

11. **di stabilire** che l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, oggetto del presente provvedimento, è subordinato a:

12.1) **ottenimento della conformità edilizia ed agibilità nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie;**

12.2) **presentazione di preventiva comunicazione di inizio dell'attività di gestione rifiuti oggetto del presente atto, unitamente ad apposito certificato di asseverazione, attestante che l'impianto nella configurazione finale è stato realizzato conformemente al progetto approvato con il presente atto, fermo restando che l'utilizzo dell'impianto è subordinato al rispetto delle norme sull'utilizzabilità dei locali;**

12.3) **rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria** prestata secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 291.500,00**.
2. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
3. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
  - a) *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
  - b) *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - c) *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
4. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
5. **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida.**

12.4) **conseguentemente non potrà essere svolta fino a tali accadimenti l'attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza di tutte le condizioni di cui ai suddetti punti 12.1, 12.2 e 12.3;**

12. **di stabilire** che ai sensi della L. 447/95 il nulla-osta acustico è rilasciato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Rapporto sull'Impatto Ambientale allegato alla delibera di VIA e richiamate nell'allegato D al presente atto;

13. **di stabilire** che l'efficacia del presente atto è subordinata all'efficacia della Deliberazione di Giunta Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale entro la quale il presente atto è ricompreso;
14. **di precisare** che ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data di approvazione del provvedimento di VIA**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
15. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto, fatto salvo l'espletamento di eventuali procedure previste dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06;
16. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
17. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpaè è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
18. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
19. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
20. **di fare salvi:**
  - i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
  - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - quant'altro previsto dal D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
21. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
22. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Unità di Valutazione di Impatto Ambientale per il seguito di rispettiva competenza.

il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

## GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **CRASH AUTODEMOLIZIONI S.r.l.**, sito in Comune di **Forlì – Via Don Servadei s.n.**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. **entro 180 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di VIA** dovrà essere presentata alla scrivente Agenzia la seguente documentazione:
  - 1.a) Planimetria Alleg.1.2 rev.1/b “Layout di lavorazione” integrata/rettificata secondo le seguenti indicazioni:
    - nell’area destinata al settore “a” posta al coperto, in corrispondenza di una apertura del capannone, eliminare le due postazioni di stazionamento dei rifiuti in ingresso all’impianto, non previsti nella medesima area della planimetria riferita alla pratica dei Vigili del Fuoco;
    - rappresentare la localizzazione dell’impianto di bonifica dei Cfc (gas ozono lesivi)
    - rappresentare l’area dove verrà svolta l’attività di ossitaglio, localizzata in prossimità della tettoia posta sul retro del capannone;
    - eliminare ovvero specificare l’utilizzo dell’area rappresentata come lo stazionamento veicoli a lato della recinzione all’ingresso dell’impianto;
  - 1.b) Manuale di Gestione integrato/rettificato secondo le seguenti indicazioni:
    - l’attività di rimozione dei componenti che possono esplodere (airbag), *prevista al punto 8) (pag.6) del paragrafo b) Operazioni di Trattamento e Bonifica del “Manuale di Gestione”* datato Aprile 2017 dovrà essere modificata, in quanto è stata proposta la neutralizzazione con l’ausilio della opportuna strumentazione a marca SEDA nel settore **d1) e non nel settore b) deputato alle attività di bonifica**; mentre lo smontaggio dell’intera plancia contenente gli airbag al fine della rimozione delle parti di ricambio può essere mantenuta nel settore **d1)**. Nel merito si chiede di presentare il “Manuale di Gestione” , con le modifiche proposte e conseguentemente la nuova localizzazione della strumentazione a marca SEDA nella planimetria “Layout di lavorazione” allegato 1.2, rev.1/b;
2. considerato che sono state rilevate incongruenze tra la documentazione relativa alla gestione rifiuti (Allegato 3, rev. 1 “Manuale di gestione” e planimetria Allegato 1.2 rev. 1/b “Progetto definitivo Lay-out di lavorazione”) e documentazione relativa alla prevenzione incendi (Allegato 4 “Impianto antincendio” all’Elaborato 1, Rev. 1 e planimetria Allegato 1.2 rev. 1/a “Progetto definitivo Lay-out di lavorazione Definizioni previste dal D.M. 01/07/2014”), la ditta dovrà conformare, **entro 180 giorni** dalla data di approvazione del provvedimento di VIA, la documentazione presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco alla documentazione relativa alla gestione rifiuti, fatto salvo il rispetto della normativa antincendio. Tale planimetria dovrà essere inviata per conoscenza anche alla scrivente Agenzia;

3. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	CER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)
A	<b>160104*</b> veicoli fuori uso	<b>R13 - R12</b>	<b>100 t</b>	<b>4.800 t/anno</b>
B	<b>160103</b> pneumatici <b>160106</b> veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose <b>160116</b> serbatoi per gas liquefatto <b>160117</b> metalli ferrosi <b>160118</b> metalli non ferrosi <b>160119</b> plastica <b>160120</b> vetro <b>160122</b> componenti non specificati altrimenti	<b>R13</b>	<b>50 t</b>	<b>200 t/anno</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)

4. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. **La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel manuale di gestione** di cui al punto 1.b **e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori** indicati sulla planimetria di cui al punto 1.a;
5. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
6. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
  - 6.a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
  - 6.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03 prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - 6.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 del D. Lgs. 209/03 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
  - 6.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
  - 6.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
7. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
  - 7.a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
  - 7.b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento

è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

- 7.c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
- 7.d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 7.e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
- 7.f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 7.g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- 7.h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- 7.i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
- 7.j) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
- 7.k) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- 7.l) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
- 7.m) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- 7.n) la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi;
- 7.o) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
- 7.p) nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in un processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto. L'impianto di disoleazione deve essere oggetto di periodica e accurata pulizia e manutenzione al fine di assicurare nel tempo la sua piena efficienza e funzionalità;
- 7.q) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
- 7.r) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di

esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;

8. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
9. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
10. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
11. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
12. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
13. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
14. nel registro di carico e scarico, per il rifiuto avente codice EER generico (160122) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
15. i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) nonché quelli sottoposti alle operazioni R13/R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
16. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
17. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
18. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
19. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal

comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;

20. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
21. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
22. il contenitore a doppia camera per il deposito di olio motore, olio della trasmissione e olio del cambio non può coincidere con il contenitore per il deposito di olio del circuito idraulico, anche se disposti su pavimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
23. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera"; su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
24. i rifiuti ritirati da terzi e sottoposti unicamente alla messa in riserva R13, dovranno essere sempre identificati a mezzo cartellonistica esplicativa dell'operazione di recupero R13 e del relativo codice EER; inoltre dovranno essere mantenuti adeguatamente separati dai medesimi codici EER prodotti dalle operazioni di autodemolizione e secondo quanto previsto dal "Manuale di Gestione" approvato;
25. dovrà essere previsto un deposito di materiali/sostanze assorbenti anche nel settore d2) dedicato alle operazioni di Rottamazione e di Riduzione volumetrica;
26. le carcasse delle auto ritirate da terzi con codice EER 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose) sottoposte unicamente alla messa in riserva R13, anche dopo riduzione volumetrica, dovranno essere identificate con adeguata cartellonistica e depositate in modo separato dalle altre carcasse.
27. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - 27.a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - 27.b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - 27.c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Con l'istanza in oggetto, e sue successive modifiche e integrazioni, la ditta ha chiesto che nel procedimento di VIA fosse ricompreso il rilascio, tra l'altro, dell'autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva anche della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 03/07/2017 ha sottoscritto il Rapporto sull'Impatto Ambientale relativo all'impianto in oggetto ed ha preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale trasmesso con nota PGFC/2017/9089 del 14/06/2017, contenente le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

- 1) per quanto riguarda le emissioni diffuse in atmosfera prodotte dalla combustione dei gas di svuotamento delle bombole di GPL – Metano, rilevato che l'attività è a ridotto inquinamento atmosferico (lettera dd) dell'Allegato IV degli Allegati alla Parte V) la stessa non è assoggettata a preventiva autorizzazione; resta fermo il rispetto dei limiti alle emissioni previsti dalla disciplina vigente senza obbligo di autocontrollo alle emissioni;
- 2) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di ossitaglio, la ditta ha specificato che l'attività viene svolta saltuariamente (1 h/giorno per 4/giorni al mese per un totale di 48 h/anno) all'aperto e in prossimità della tettoia posta sul retro del fabbricato.

Nel merito si esprime parere favorevole all'istanza con le seguenti prescrizioni:

- la ditta dovrà comunque operare al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio con fiamma ossidrica e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente;
- l'attività di ossitaglio dovrà essere svolta unicamente nell'area individuata dall'azienda (Elaborato 4 – Allegato 2).

La Conferenza di Servizi nella seduta del 03/07/2017 ha espresso parere favorevole alla VIA ed al contestuale rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, che sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, del parere di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 03/07/2017, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata alla domanda di VIA presentata ad Arpae in data 05/08/2016 PGFC/2016/11821 del 05.08.2016, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

### C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE DA SVUOTAMENTO DELLE BOMBOLE GPL/METANO** (30 kW, a gpl/metano) proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dalla attività di taglio con fiamma ossidrica di rifiuti metallici non pericolosi svolta all'aperto nell'area aziendale identificata in planimetria **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
  - a) *la ditta dovrà comunque operare al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio con fiamma ossidrica e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente;*
  - b) *l'attività di ossitaglio dovrà essere svolta unicamente nell'area individuata dall'azienda (Elaborato 4 – Allegato 2).*
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di taglio con fiamma ossidrica entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) la data di messa in esercizio dell'attività con un anticipo di **almeno 15 giorni**.
4. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'attività.

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**PREMESSE:**

Visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

Acquisito al PGFC n. 9234 del 19.06.2017 il parere del Comune di Forlì da cui risulta quanto segue:

*"Sulla base del parere favorevole rilasciato da HERA in data 13/06/2017 che si allega alla presente si esprime parere favorevole allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura, tenuto conto delle prescrizioni riportate nel parere."*

Acquisito altresì al PGFC/2017/9073 del 14/06/2017 il parere di Hera S.p.A. - Direzione Acqua richiamato dal Comune di Forlì nel suddetto parere;

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Ing. Evangelisti Carlo con studio tecnico in FORLÌ (FC), Via O. Zanchini, 31.

Vista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso.

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 14.04.2017.

Premesso che l'impianto di scarico delle le acque reflue domestiche dovrà essere conforme a quanto contenuto nell'allegato B - Norme tecniche Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Preso atto che Hera S.p.A. nel parere acquisito al PGFC/2017/9073 del 14/06/2017 chiede che la planimetria relativa allo schema fognario venga allegata alla presente autorizzazione;

Considerato nella seduta della Conferenza del 14.06.2017, è emersa la necessità di ridurre la superficie esterna dell'impianto, come riportato nel rapporto ambientale e nelle premesse del presente atto, e che pertanto non è possibile allegare la planimetria "Tavola Unica Hera Fognatura – Impianto di fognatura nera e depurazione acque" contenuto nell'Allegato 6c "Scarico in fognatura" acquisito al PGFC n. 5711 del 14.04.2017, in quanto dovrà essere presentato l'aggiornamento della stessa come richiesto dalla prescrizione n. 7 del dispositivo del presente atto;

Dato atto che nella documentazione acquisita al prot. PGFC/2016/9894 del 29.06.2017, trasmessa dalla ditta a titolo di controdeduzioni allo schema di rapporto ambientale, la ditta precisa che la riduzione della superficie totale non comporta alcun tipo di modifica al progetto presentato, il quale pertanto per tutti gli altri aspetti resterà invariato (invarianza idraulica, dimensionamento della vasca di laminazione e sistemi di trattamento delle vasche di prima pioggia);

**DESCRIZIONE:**

Responsabile dello scarico	Crash Autodemolizioni S.r.l.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA SERVADEI DON EUGENIO - FORLI'
Destinazione d'uso dell'insediamento	Trattamento veicoli fuori uso
Potenzialità dell'insediamento	1700 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/Disoleatore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO FORLI'

**PRESCRIZIONI:**

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area deposito veicoli trattati 8.000 m<sup>2</sup>**.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Entro **tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare a HERA S.p.A. un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
- **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.

7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con

adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

9) HERA S.p.A. può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA S.p.A. la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

14) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA S.p.A. **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**

17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA S.p.A. si riserva la facoltà di **chiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

**NULLA OSTA AI SENSI DELLA L. 26 OTTOBRE 1995, N. 447**

**Visto** il parere costituente l'allegato D del Rapporto sull'impatto ambientale, con cui il Comune di Forlì ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni impartite da Arpae con nota PGFC n. 9077 del 14.06.2017, e modificate in accordo fra Comune e Arpae Servizio Territoriale con mail PGFC n. 9249 del 19.06.2017, così come riportate nel rapporto ambientale allegato alla VIA e di seguito richiamate;

**PRESCRIZIONI**

1. entro **6 mesi dalla data di inizio attività gestione rifiuti** dovranno essere eseguiti rilievi fonometrici presso i ricettori R2 e R4 al fine della verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione in periodo diurno secondo quanto disposto dalla normativa vigente. I rilievi dovranno essere eseguiti in continuo per una durata significativa nell'ambito degli orari di attività previsti per l'azienda proponente e all'interno dell'ambiente abitativo lato attività in oggetto, a finestre aperte, al piano primo. I rilievi dovranno determinare il livello di rumore residuo in totale assenza di esercizio della attività di progetto, e il livello di rumore ambientale con attività di progetto in esercizio e durante le condizioni peggiorative in termini di rumore prodotto;
2. entro **6 mesi dalla data di inizio attività gestione rifiuti** dovranno essere eseguiti rilievi fonometrici del livello di rumore ambientale in continuo sulle 16 ore in periodo diurno presso i ricettori R2 e R4 lato attività di progetto al fine della verifica del rispetto dei valori limite assoluti di immissione in periodo diurno. I rilievi andranno eseguiti in giorni feriali e durante l'attività di progetto in esercizio e a regime al fine della verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni presso i ricettori suddetti. La verifica dovrà essere fatta in base a quanto stabilito all'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 considerando quanto disposto in merito al rumore prodotto dalle sorgenti stradali entro le cui fasce di pertinenza acustica ricadono i suddetti ricettori;
3. qualora l'attività di gestione rifiuti non sia entrata a regime entro 6 mesi dall'inizio attività, previa comunicazione da inviare ad ARPAE e al Comune di Forlì entro il termine suddetto, le tempistiche di esecuzione dei rilievi fonometrici di cui ai punti 9. e 10. si intendono prorogate di ulteriori 4 mesi;
4. entro e non oltre un mese dall'esecuzione dei rilievi fonometrici sopra menzionati, dovranno essere inviati alla Regione Emilia-Romagna - servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ad ARPAE SAC Forlì-Cesena e al Comune di Forlì, i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti;
5. qualora il rispetto dei suddetti limiti acustici non sia verificato, e sia conseguibile attraverso la realizzazione di misure di mitigazione acustica, le medesime andranno realizzate tempestivamente acquisiti i titoli necessari, fermo restando che il prosieguo dell'attività è consentito solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul rumore in termini di rispetto dei limiti assoluti e differenziali. Realizzate le misure di mitigazione acustica, il proponente dovrà presentare apposita relazione ai medesimi enti sopra richiamati, nella quale siano descritte tali misure mitigative e i risultati dei conseguenti rilievi fonometrici di verifica comprovanti il rispetto dei limiti assoluti e differenziali presso i ricettori R2 e R4 (nei medesimi punti di cui ai punti precedenti), entro due mesi dalla realizzazione delle misure di mitigazione;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**